



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

Repertorio n.180/2020

Prot. n.58001 del 28 settembre 2020

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI

**di consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo per l’Università degli Studi
“G. d’Annunzio” - durata 6 anni (3 anni garantiti + 3 anni opzionali di rinnovo)**

CIG. 81097812FE

STIPULATO MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA A FIRME NON AUTENTICATE

E REDATTO IN MODALITÀ ELETTRONICA

- l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti - Pescara (**Partita IVA
01335970693 e Cod. Fisc. 93002750698 - PEC ateneo@pec.unich.it**), con sede in
CHIETI, via dei Vestini n.31, in persona del **Rettore Prof. Sergio CAPUTI**, nato a
Chieti il 7 ottobre 1957 (domiciliato per la carica presso la sede dell’Ateneo), di
seguito per brevità Università

E

l’ASSITECA S.p.A. INTERNAZIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO, con sede
legale in **20135 MILANO** in Via G. Sigieri n.14, (**P.IVA e Cod. Fisc. 09743130156 -
PEC assiteca@pec.assiteca.net**) (*breviter* Assiteca o Broker) iscritta alla CCIAA di
Milano al n.10058870154 ed iscritta al R.U.I. con il n.B000190757, in persona del
Dott. Carlo ORLANDI, nato a Verona (VR), il 5.7.1963, Consigliere Delegato di
ASSITECA S.P.A.

PREMESSO

- che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, nella seduta del 19 novembre
2019, aveva deliberato di procedere ad indizione di una gara d’appalto per
l’acquisizione dei servizi sopra menzionati;
- che con Bando di cui al D.R. Rep. 2492/2019 prot. 86382 del 25 novembre 2019 è
stata indetta -mediante piattaforma telematica “Appalti e Contratti”- la relativa



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

gara;

- che la Commissione Giudicatrice, nominata con D.R. Rep n. 72/2020 prot. 2778 del 17.1.2020, responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ha rimesso all’Amministrazione la proposta di aggiudicazione, ex art.33 comma 1 del D. L.vo n.50/2016, a favore di **ASSITECA** e successivamente il C.d.A. dell’Università - nella seduta del 28 aprile 2020- con delibera prot. n.25435 del 28.4.2020 e Rep. n.159- ha aggiudicato la gara in via definitiva in favore della medesima, con un punteggio totale di 97/100. Il servizio di **consulenza, assistenza e brokeraggio assicurativo**, per tutta la durata contrattuale, sarà reso dal Broker senza, per la Committente, alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’attività del Broker è remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione presso le quali sono o saranno collocate le coperture assicurative della committente.

Ciò premesso, le parti come in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - PREMESSE

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche per il loro valore pattizio.

ART.2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

1. La Committente affida al Broker, che accetta, il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa ai sensi del D. L.vo n.209/2005 da erogarsi nei confronti dell’Università, alle condizioni previste dal presente contratto.

2. In particolare, il suddetto servizio ha per oggetto l’espletamento, da parte del Broker, delle seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via esemplificativa ma non esaustiva:



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

a) attività di "risk management" quali: individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposta l'Università, prevenzione, controllo e gestione dei rischi, studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi, ecc.;

b) analisi delle polizze assicurative in essere, individuazione di eventuali zone di scopertura, valutazione delle condizioni di copertura esistenti, indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Università da qualsiasi rischio possibile e prevedibile;

c) elaborazione di un programma assicurativo correttivo, migliorativo ed integrativo riferito alle coperture assicurative esistenti, che evidenzia interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine;

d) monitoraggio nel tempo dello stato dei rischi, in base all'evoluzione del mercato e delle nuove esigenze dell'Università e contestuale aggiornamento delle relative coperture assicurative;

e) consulenza ed assistenza per le operazioni di stima e/o di revisione dei valori ai fini assicurativi del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ateneo, aggiornamento e verifica degli stessi, attività di individuazione dei "beni pregevoli", ecc.;

f) assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Università, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici;

g) elaborazione di bozze e schemi di elaborati tecnici quali: capitolati d'onori, bandi di gara, lettere di invito, criteri di valutazione delle offerte, moduli offerta, ecc., che saranno approvati dall'Amministrazione in sede di indizione delle rispettive gare d'appalto per aggiudicare i singoli contratti di polizza per la copertura dei rischi;

h) assistenza e consulenza continuativa durante le varie fasi delle suddette



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

procedure di gara per l'individuazione delle Compagnie assicurative contraenti, in particolare in sede di valutazione delle offerte e di eventuale verifica di offerte dichiarate anormalmente basse, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, anche mediante partecipazione alle sessioni di gara in qualità di esperto;

i) controllo dei contratti da emettere, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati d'oneri approvati dall'Amministrazione;

j) soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc";

k) gestione amministrativa del complesso delle polizze stipulate e stipulande: segnalazione scadenze contrattuali, calcolo e pagamento dei premi, regolazione premi da corrispondere alle Compagnie assicurative, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti;

l) assistenza in caso di richiesta agli appaltatori di lavori, servizi, forniture o ai soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ateneo, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto nonché successiva verifica delle stesse;

m) individuazione di almeno un Responsabile referente del Broker aggiudicatario, che sia iscritto all'Albo nazionale dei mediatori di assicurazione, ai sensi del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e di personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità;

n) i soggetti di cui al punto precedente dovranno presenziare periodicamente presso gli uffici dell'Ateneo ed ogni qualvolta si renda necessario su espressa



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

richiesta dell'Università;

o) assistenza telefonica ed *on line* mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, garantita costantemente senza alcuna interruzione per periodi di ferie

o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore;

p) attività di formazione e informazione del personale preposto alla gestione delle problematiche assicurative, finalizzate al trasferimento di know how e alla razionalizzazione delle procedure, anche mediante l'organizzazione di corsi, convegni, ecc., da svolgersi anche presso la sede dell'Ateneo;

q) garantire continuativi ed efficaci collegamenti, scambi di flussi informativi documentali, circolari periodiche, anche attraverso l'utilizzo di strumenti di "information technology" riguardanti: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione;

r) consulenza tecnica, legale e peritale nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dagli Uffici preposti, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni, ecc.. Su richiesta dell'Università analisi della situazione del singolo sinistro (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità ed adempimenti analoghi);

s) consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e problematiche in materia assicurativa che l'Ateneo riterrà opportuno richiedere;

t) trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

polizza, analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportuno strategie per diminuire la sinistrosità medesima;

u) predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Università;

v) obbligo di espletare il servizio, senza alcun onere a carico dell'Ateneo, conformemente al "Progetto tecnico" presentato in sede di gara ed ogni altra attività necessaria o anche solo opportuna per la corretta gestione della materia assicurativa del Gruppo Assicurato.

ART.3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto della durata di sei anni, decorre dalla data di apposizione dell'ultima delle firme digitali fino al giorno in cui scade di triennio di durata contrattuale dell'incarico (contratto base) e, in via opzionale, per un ulteriore triennio in rinnovo e prosecuzione a discrezione dell'Ateneo. I servizi di cui al precedente art.2 avranno dalla data di perfezionamento del contratto e avranno termine, senza bisogno di disdetta alcuna, il giorno in cui scade di triennio di durata contrattuale dell'incarico. **Su richiesta dell'Università il contratto potrà essere rinnovato per ulteriori tre anni.**

2. Il servizio viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto; il servizio deve intendersi automaticamente cessato in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di legge.

3. Dalla data di efficacia del presente contratto, il Broker deve assicurare la completa gestione di quanto indicato all'art.2 nonché del programma assicurativo, adempiendo agli obblighi previsti dal presente contratto e dall'offerta presentata in



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

sede di gara.

4. Il Broker si impegna a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze secondo il disposto del codice deontologico e secondo i principi generali in materia.

5. In caso di scadenza naturale o anticipata dell’incarico, il Broker, su richiesta dell’Ateneo Committente si impegna ad assicurare la prosecuzione dell’attività fino a quando non sarà concluso il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con l’Ateneo medesimo.

6. Ai sensi dell’art.106 comma 11 D. L.vo n.50/2016 la durata del presente contratto (mediante la c.d. proroga tecnica dell’efficacia) potrà essere modificata solo limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente e comunque della durata non superiore a sei mesi (fatte salve eventuali modifiche di legge). In tal caso il Broker è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto alle stesse condizioni e comunque a quelle più favorevoli per l’Amministrazione e ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

7. In caso di scadenza anticipata dell’incarico il Broker, su richiesta dell’Università, si impegna ad assicurare, alle medesime condizioni previste nel capitolato, la prosecuzione delle attività per almeno 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze.

ART.4 - CORRISPETTIVO

1. Il servizio oggetto del presente contratto non comporta per l’Università alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant’altro, in quanto l’attività del Broker è remunerata, secondo sia le clausole di gara sia secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

presso le quali sono o saranno collocate le coperture assicurative della
Committente.

2. La suindicata remunerazione -provvigione- è stabilita nella misura fissa del 5%
per la polizza RC Auto e del 10% per quelle relative agli altri rischi, come stabilito
dalla Stazione Appaltante nei documenti di gara, ai sensi dell’art.95 comma 7 del D.
L.vo 50/2016. Tale percentuale trova applicazione in occasione del collocamento di
nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti
esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale
risoluzione anticipata degli stessi. Per le polizze assicurative in essere si applicano i
compensi per il servizio di consulenza e brokeraggio già fissati fino alla scadenza
delle stesse, comprese le eventuali proroghe previste dai rispettivi contratti.

3. Nessun compenso può essere richiesto inoltre nel caso in cui l’Ateneo
Committente riterrà di non di procedere alla stipula di alcuni contratti di
assicurazione.

4. Il Broker si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010
n.136. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 3, comma 8, della legge 13
agosto 2010 n.136 e 1456 del codice civile, il presente contratto deve considerarsi
risolto qualora il Broker esegua le transazioni relative al presente contratto senza
avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

ART.5 – MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Il Servizio di cui al precedente art.2 è elemento essenziale per l’efficacia e la
tutela di tutte le attività dell’Università. Il Broker si impegna ad espletare il suddetto
servizio secondo quanto previsto nel presente contratto e nell’Offerta Tecnica
presentata in sede di gara, nonché con le più idonee modalità organizzative e



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

tecniche per l’ottenimento del risultato richiesto, intendendosi impegnato, inoltre, a porre in essere tutti quegli interventi, procedure modalità che, pur se non specificati nel presente contratto e/o i suoi allegati, si renderanno a tale fine concretamente necessari.

2. Ferma restando la piena autonomia organizzativa del Broker e l’obbligo per lo stesso di rispettare quanto indicato nel presente contratto e nell’Offerta presentata in sede di gara, il servizio deve essere espletato in modo da garantire costantemente il soddisfacimento delle esigenze dell’Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste fornite e/o avanzate dalla Committente.

3. Restano di esclusiva competenza della Committente Università:

a) la valutazione e la decisione sulle proposte formulate dal Broker;

b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;

c) l’adozione di atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Università;

d) la sottoscrizione di tutti i contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti e comunque tutti i relativi atti e documenti contrattuali.

4. Il Broker non assume alcun compito di direzione o coordinamento nei confronti dell’Ateneo né può impegnare, se non preventivamente autorizzata per iscritto, in alcun modo l’Ateneo medesimo al quale resta ogni potere decisionale.

5. Resta ferma la piena libertà dell’Ateneo di accettare o meno le proposte o i suggerimenti del Broker, sia in ordine alle procedure di stipulazione di contratti assicurativi, sia in ordine all’eventuale trattazione dei sinistri.

6. Il Broker deve altresì osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi.

7. L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” autorizza il broker a trattare in nome proprio e con tutte le compagnie assicuratrici e lo stesso si impegna a segnalare al broker tutte le comunicazioni e proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici.

8. Il broker si impegna a fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome del Committente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all’Università.

9. Il broker **NON È** autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” .

10. Nell’espletamento dell’attività, il broker agisce esclusivamente in qualità di broker assicurativo e non può in alcun modo agire al di fuori dell’ambito operativo, prescrizioni o limitazioni contenute nella convenzione.

11. La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell’Università.

12. L’Università nella fase di istruttoria delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici deve indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il broker e le generalità dello stesso.

13. L’Università degli Studi “G. d’Annunzio” ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, nei termini previsti dal D. L.vo n.209/2005 ed imputabile a negligenze, errori ed omissioni del broker.

14. Il Broker per l’espletamento del servizio deve avvalersi di un’organizzazione propria tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l’Università,



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza che possa emergere nel corso del periodo di affidamento dell’incarico.

ART.6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Broker deve nominare un Responsabile del Servizio che rappresenterà il Broker presso l’Università per tutti gli aspetti e i problemi di carattere contrattuale e gestionale.

2. Il Responsabile del Servizio deve essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e di adeguata esperienza lavorativa e sarà in particolare responsabile:

- del corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Committente;

- della qualità del Servizio reso;

- della programmazione e della gestione delle risorse destinate al Servizio;

- della supervisione del Servizio, attraverso la presenza in loco o garantendo la reperibilità ad ogni evenienza.

3. In coerenza con quanto previsto nella Offerta Tecnica il Broker deve comunicare, contestualmente alla designazione del Responsabile del Servizio, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento, ed il sostituto del Responsabile del Servizio in assenza di quest’ultimo, che dovrà anch’egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente e di adeguata esperienza lavorativa.

4. A tal fine il Broker deve mantenere in essere un Ufficio operativo. All’interno del predetto ufficio il Responsabile del servizio avrà il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere e



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

deve garantire il corretto andamento del servizio. Il Responsabile del servizio deve dedicare allo svolgimento del servizio stesso personale professionalmente qualificato. Tali figure professionali saranno quelle individuate dal Broker.

16. A tal e scopo il Broker individua quale referente il Dott. Arnaldo PATRICELLI, autorizzato a rappresentare il Broker.

A tal proposito il Broker dichiara che i propri recapiti sono i seguenti:

- Sede operativa via sita in PESCARA, via Raffaele Paolucci n.3

- PEC pescara@pec.assiteca.net

- Telefono fisso +39 085.27444

- email arnaldo.patricelli@assiteca.it

- Mobile +39 349 5525115

ART.7 - PERSONALE

1. Il Servizio deve essere prestato da personale alle dipendenze del Broker.

2. Il Broker, ove lo ritenga necessario per l'erogazione di un servizio qualitativamente migliore, potrà avvalersi anche di consulenti o collaboratori esterni a propri oneri e spese, i quali saranno tenuti a garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni acquisite relative all'Università.

ART.8 - CAUZIONE

1. Ai sensi degli artt.103 e 104 del D. L.vo n.50/2016 il Broker deve consegnare -al momento della sottoscrizione del presente atto- una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, del valore di € 4.669,08= pari al 5% dell'importo presuntivo complessivo dell'appalto base (tre anni) di € 93.381,69= Di seguito il conteggio: 10% ex art.103 del D. L.vo n.50/2016, ridotto del 50%, stante il possesso in capo al Broker di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per i servizi di cui alla citata gara. Garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva n.1693062 del 9.9.2020 rilasciata da



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

Elba Assicurazioni.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. L'Università ha diritto di valersi sulla garanzia definitiva nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto dopo 180 giorni la scadenza del contratto.

ART.9 - ASSICURAZIONE/FONDO DI GARANZIA

Il Broker deve presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, per tutta la durata dell'incarico, la documentazione attestante:

- il mantenimento in vigore della polizza assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali verso terzi nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali, con un massimale pari o superiore ad € 10.000.000,00=, che lo stesso ha stipulato in conformità al D. L.vo n.209/2005;

- l'adesione all'apposito Fondo di garanzia costituito presso il competente organo di controllo in conformità al sopra indicato D. L.vo n.209/2005.

ART.10 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL BROKER



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi, assumendosi la piena responsabilità in caso di inadempienza:

1. esecuzione dell’incarico in oggetto secondo i contenuti della convenzione d’appalto con diligenza e nell’esclusivo interesse dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”;

2. trasparenza nei rapporti con le Compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

3. obbligo di mettere a disposizione dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

Inoltre:

- il Broker è l’unico responsabile del contenuto dei contratti di assicurazione, stipulati dalla stazione appaltante, che ha contribuito a determinare, modificare e/o integrare;

- il Broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità;

- ASSITECA è responsabile dell’esatto adempimento del presente contratto e della perfetta esecuzione del servizio, conseguentemente risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per l’inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;

- durante l’esecuzione del contratto, il Broker è responsabile per danni ed eventuali perdite patrimoniali derivante all’Amministrazione e/o a terzi, a causa dell’operato dei propri dipendenti. È fatto dunque obbligo all’appaltatore mantenere l’Amministrazione sollevata e indenne contro azioni legali e richieste risarcitorie per



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati;

- l’Impresa risponde altresì dei danni causati che si manifestino anche dopo la scadenza del presente appalto;

- il Broker inoltre deve aver stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l’attività di intermediazione svolta dalla società nonché per i danni arrecati da negligenze ed errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

- Il massimale della polizza di cui sopra non deve essere inferiore a € 10.000.000,00.

A tal fine si dà atto che l’ASSITECA ha già depositato presso il Settore competente copia di polizza assicurativa rilasciata dalla Compagnia CGPA Europe S.A. polizza n.BR/20/00/0001.

ART.11 - PAGAMENTO DEI PREMI

L’Università provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il broker. La corresponsione dei premi al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell’art.1901 del codice civile. Il broker si impegna a rilasciare all’Ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia Assicuratrice entro i termini indicati nelle rispettive polizze, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell’eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del broker e/o della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” e, pertanto, il pagamento predisposto a favore del broker



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per il Committente.

ART.12 - OBBLIGHI A CARICO DELL’UNIVERSITÀ

La Committente si impegna e obbliga a:

- comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del broker;
- non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il broker;
- indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria dovrà corrispondere al Broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART.13 - PREROGATIVE DELL’UNIVERSITÀ

Resta di esclusiva competenza dell’Ateneo Committente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate del broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica ai sensi di legge, l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l’appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l’Università degli Studi “G. d’Annunzio”;
- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART.14 - DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO

È vietata a pena di nullità la cessione totale o parziale a terzi del Servizio oggetto del presente contratto, comprese società collegate o controllate.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

È parimenti vietato, a pena di nullità, il subappalto totale o parziale del Servizio.

ART.15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AFFIDAMENTO IN DANNO - RECESSO

1. Qualora si verifichi almeno una delle seguenti situazioni, attestata dall’Ufficio competente:

- l’esecuzione delle prestazioni nei primi sei mesi non risponda alle condizioni minimali del presente contratto e, nonostante richiamo formale con comunicazione A.R. all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, il broker, per almeno tre volte, non abbia ottemperato nel termine assegnato;

ovvero si verifichi:

- il venir meno, per qualsiasi causa, dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui al D. Lgs 209/2005;

- il subappalto e/o la cessione del contratto, che - in considerazione della particolare prestazione oggetto del servizio - si intendono vietati in via parziale e/o totale;

- fallimento, concordato preventivo, stato di liquidazione, atti di sequestro e pignoramento a carico del Broker, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 del Codice Civile, l’Ateneo potrà avvalersi della clausola risolutiva, intimata a mezzo raccomandata A.R., dichiarando il contratto d’appalto risolto di diritto con effetto immediato;

- che le informazioni antimafia che interessano l’ASSITECA, acquisite mediante il sistema di accesso informatico alla Banca Dati Nazionale Antimafia, dovessero evidenziare la sussistenza in capo all’ASSITECA medesima di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D. L.vo n.159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art.84, comma 4, del medesimo D. L.vo, con conseguente rilascio di informazione interdittiva; in tal caso l’Università dovrà



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

risolvere il presente contratto. Pertanto, l’efficacia del contratto stesso è soggetta alla condizione risolutiva dell’esito dell’acquisizione di informazioni antimafia ex art.91 del D. L.vo n.159/2011. Inoltre, in ragione di quanto deliberato dal C.d.A. d’Ateneo (cfr. citata delibera prot. n.25435 del 28.4.2020 e Rep. n.159) l’efficacia del presente contratto è sottoposta alla condizione risolutiva dell’esito positivo dei controlli che l’Ateneo effettuerà ex art.32 comma 12 del D. L.vo 18 aprile 2016 n.50.

2. Rimane salvo il diritto dell’Ateneo di richiedere il risarcimento del danno in conseguenza delle inadempienze accertate e della risoluzione del contratto.

3. La risoluzione anticipata del contratto comporterà la perdita della garanzia definitiva, prevista nella *lex specialis*.

4. Resta salva la possibilità dell’Ateneo di esperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.

5. A seguito della risoluzione contrattuale, l’Ateneo potrà decidere di affidare la prestazione del servizio al soggetto risultato secondo nella graduatoria della gara con azione risarcitoria contro il Broker inadempiente per il risarcimento di eventuali danni causati all’Ateneo.

6. In caso di risoluzione del contratto resta salva la possibilità per l’Università di applicare tutte le norme di legge e regolamento in materia di inadempimento contrattuale nonché di procedere all’introito della cauzione definitiva.

ART.16 - CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al presente contratto sono a carico del Broker.

2. Il Broker in nessun caso può sospendere il contratto di propria iniziativa, nemmeno quando siano in corso controversie con l’Università.

3. Di conseguenza, la sospensione del contratto per decisione unilaterale costituisce



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

inadempienza contrattuale tale da motivare la risoluzione del contratto, restando a carico dell'inadempiente tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale evento.

ART.17 - PENALI E RISARCIMENTO DANNI

1. L’Università avrà diritto al risarcimento danni che eventualmente dovesse subire per cause imputabili a negligenze, errori professionali, omissioni del broker.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente contratto, determina l’applicazione delle seguenti penali:

a) la mancata presentazione dei capitolati speciali d’appalto nei termini previsti dalle presenti norme o nei minori termini presentati con l’offerta, o a richiesta dell’Amministrazione, derivanti da cause imputabili al Broker, verrà applicata una penalità di Euro 100,00 per i primi 15 giorni solari di ritardo; dal sedicesimo giorno al trentesimo giorno la penalità verrà applicata nella misura di Euro 200,00 giornaliera; dopo il trentesimo giorno di ritardo, derivante da cause imputabili al Broker, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare il deposito cauzionale definitivo;

b) la mancata presentazione della relazione annuale, da rendersi entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere nell’anno di riferimento, verrà applicata una penalità pari ad Euro 150,00 per ogni 10 giorni solari di ritardo;

c) la mancata realizzazione nell’anno di riferimento della Formazione ed aggiornamento in materia assicurativa del personale dell’Università, secondo quanto indicato in sede di gara nell’offerta tecnica e secondo quanto previsto al precedente art.2 comma 2 lett. p), verrà applicata una penalità pari ad Euro 1.000,00 per ogni giornata non realizzata. In tal caso l’Università avrà la facoltà di realizzare la formazione rivolgendosi ad altri soggetti addebitando il costo al broker.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

d) La mancata presenza del Referente sinistri a supporto del funzionario competente o suo delegato agli incontri con i periti di parte per la definizione degli indennizzi dei sinistri, comporterà una penalità pari ad Euro 200,00 per ogni mancata presenza.

e) La mancata trasmissione semestrale della situazione sinistri relativamente alle polizze stipulate, analisi dell’andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi ed elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità, verrà applicata una penalità pari ad Euro 100,00= per ogni giorno solare di ritardo.

2. Inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto l’Università, dopo aver proceduto a richiamo scritto al Broker, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni del Broker stesso, si riserva di applicare una penale pari alla cauzione definitiva o di minor importo in relazione alla gravità dell’inadempimento. Viene comunque fatta salva l’applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e la responsabilità per gli ulteriori danni che l’Università dovesse subire a causa dell’inadempimento stesso. In tutti i casi in cui il Broker è tenuto a pagare penali o al risarcimento danni, l’Università procede mediante incameramento totale o parziale della cauzione.

3. L’Università si riserva, peraltro, la facoltà insindacabile, previa regolare diffida, di revocare l’incarico in caso di inadempienza reiterata da parte del Broker agli obblighi posti a suo carico dal presente contratto.

4. La revoca avrà effetto a partire dal 60° giorno dalla data di ricezione da parte del Broker della comunicazione.

5. L’Università in caso di risoluzione anticipata, si riserva la facoltà di rivolgersi al



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

secondo migliore offerente per l’assegnazione del servizio.

6. L’incarico cesserà automaticamente ed immediatamente produrrà effetti nel caso in cui venga meno l’iscrizione al registro di cui all’art.109 comma 2 lett. B) del D. L.vo n.209/2005 (idoneità professionale).

7. Le penalità di cui sopra saranno applicate previa contestazione dell’addebito da parte del Responsabile del Servizio, da comunicare al Broker, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.

8. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Broker abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del Servizio procederà senza indugio all’applicazione della penalità prelevando l’importo corrispondente dalla cauzione definitiva e a darne notizia al Broker, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell’importo originario.

ART.18 - CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata qualunque cessione di credito non conforme all’art.1260 c.c. e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART.19 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Università su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

ART.20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi del combinato disposto dell’art.2, co. 3, del DPR n.62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del



Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti - Pescara

Titolo X Classe 4
Acquisizione e fornitura di beni
mobili, di materiali e attrezzature
non tecniche e di servizi
Rep. n. 180/2020
Prot. n.58001
del 28 settembre 2020

D.Lgs. 30/03/01 n.165" e del Codice di comportamento dell'Università, adottato con D.R. n.98/2016 prot. n.3664 del 27.1.2016, il Broker e, per il suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili.

ART.21 - FORO COMPETENTE

In caso di controversie, sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.

ART.22 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, agli artt.1754-1765 c.c. ed al D. L.vo n.209/2005.

Per tutto quanto non diversamente regolato nei documenti di gara valgono le norme di legge.

La data e l'ora del presente contratto è quella di apposizione della seconda delle firme digitali.

Assiteca S.p.A.

Università "G. d'Annunzio"

Il Consigliere Delegato

Il Rettore

Dott. Carlo ORLANDI

Firmato digitalmente da
Prof. Sergio Caputi

Firmato digitalmente da: ORLANDI CARLO
Motivo: Firmato digitalmente
Data: 28/09/2020 15:25:54

SERGIO CAPUTI

**CN = CAPUTI
SERGIO
O = non presente
C = IT**